

accorgimenti: da un lato, una migliore ponderazione nell'accordare il beneficio²⁵; dall'altro lato, salvi casi particolari, un maggiore ricorso all'imposizione di obblighi positivi, che riempiano di significato la dimensione special-preventiva di questa fattispecie estintiva della punibilità²⁶. Questi suggerimenti restano, ad oggi, ancora pienamente validi, da un lato poiché (come detto) inascoltati, dall'altro lato poiché le sanzioni sostitutive introdotte dalla cd. "Riforma Cartabia", di per loro finalmente non sospensibili²⁷, non hanno portato al superamento della sospensione condizionale della pena, ma ad essa si sono affiancate, secondo un meccanismo di sussidiarietà chiaramente delineato dall'art. 545-bis c.p.p.²⁸.

Reati contro la p.a.

Cassazione penale, Sez. un., 15 maggio 2024 (ud. 29 febbraio 2024), n. 19357 – Pres. Cassano – Rel. Aprile – P.M. Viola (diff.) – Ric. V.M. *Annula senza rinvio App. Roma, 17 marzo 2022.*

Amministrazione pubblica (delitti contro) – Traffico di influenze illecite – Contestuale abrogazione del millantato credito "corruttivo" di cui all'art. 346, 2° comma, c.p. ad opera della L. n. 3/2019 – Continuità normativa – Esclusione – Condotte già integranti gli estremi dell'abolito millantato credito corruttivo – Delitto di truffa – Configurabilità – Condizioni

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico

Come dicevo, invece, è sul secondo versante (quello relativo alla revoca del beneficio) che interviene, in modo condivisibile, la sentenza annotata. La Cassazione, infatti, nobilita le funzioni dell'estinzione della punibilità e le riporta al centro delle scelte in materia revoca o mantenimento del beneficio. Riconosce, così, che l'eventuale revoca non può intervenire una volta che si siano realizzati i presupposti di cui all'art. 167 c.p. e ciò poiché al fenomeno istintivo ivi previsto, incentrato sugli obiettivi politico-criminali sopra ricordati, deve essere attribuita prevalenza rispetto alle riflessioni, di natura squisitamente tecnica, in materia di giudicato.

di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p., come modificato dall'art. 1, 1° comma, lett. t), L. 9 gennaio 2019, n. 3, ed il reato di millantato credito "corruttivo" di cui all'art. 346, comma secondo, c.p., abrogato dall'art. 1, 1° comma, lett. s), L. n. 3 cit., le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito "corruttivo", purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.

Per il testo della sentenza v. www.cortedicassazione.it.

Millantato credito e traffico di influenze illecite dalle Sezioni unite alla legge Nordio: un tramonto parallelo?

Vincenzo Mongillo*

Le Sezioni unite hanno posto fine ai contrasti insorti, in seno alla VI Sezione, circa i rapporti tra il delitto di millantato credito c.d. "corruttivo" (2° comma dell'abrogato art. 346 c.p.) e quello di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), come riformato dalla L. n. 3/2019. La pronuncia, nel negare la continuità normativa tra le due fattispecie, smentisce il dichiarato intento del legislatore della "spazzacorrotti" di far confluire tutte le condotte prima punibili ai sensi dell'art. 346 c.p. nel nuovo "reato-contratto", ma appare rispettosa dei criteri consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in materia di diritto intertemporale e successione di leggi penali nel tempo. Tale decisione, unitamente ora alla L. n. 114/2024 che ha espunto dall'art. 346-bis il riferimento alle

²⁵ Cfr., *ex plurimis*, Palazzo-Bartoli, *Corso di diritto penale. Parte generale*, IX ed., Torino, 2023, 579; Fiandaca-Musco, *Diritto penale. Parte generale*, IX ed., Bologna, 2024, 855. Non può, tuttavia, essere dimenticato che, almeno in parte, la concessione indiscriminata della sospensione condizionale si fonda sull'estrema complessità dei giudizi prognostici (per i quali l'art. 164 c.p. invia all'art. 133 c.p.), sulla cui scientificità e attendibilità si è ampiamente discusso (sul punto cfr. Martini, *La pena sospesa*, cit., 206 e segg.).

²⁶ Pulitanò, *La sospensione condizionale della pena*, cit., 129 e segg.; Palazzo-Bartoli, *Certezza o flessibilità della pena?*, cit., 140 e segg.

²⁷ Tra coloro che valutavano in modo critico la pregressa possibilità di sospendere le pene sostitutive previste dalla L. n. 689/1981, Grasso, *La riforma del sistema sanzionatorio: le nuove pene sostitutive della detenzione di breve durata*, in *Riv. It. Dir. e Proc.*

Pen., 1981, 1446 e segg.; Palazzo, *Le pene sostitutive: nuove sanzioni autonome o benefici con contenuto sanzionatorio?*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1983, 836 e segg.; Dolcini-Paliero, *Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell'esperienza europea*, Milano, 1989, 281 e segg.

²⁸ Per approfondimenti sul rapporto tra "nuove" pene sostitutive e sospensione condizionale della pena, per tutti, Ubali, *L'esclusione della sospensione condizionale della pena*, in Gatta-Gialuz (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Torino, 2024, 137 e segg. V. anche Corte di Cassazione, Ufficio Massimario, *Relazione su novità normativa. La "Riforma Cartabia"*, 2023, 197 e segg.

* Il contributo è stato sottoposto a referaggio interno.

influenze solo “vantate”, decreta di fatto la fine della millenaria figura della *venditio fumi*, con qualche problematico residuo di tipicità nel perimetro della truffa, la cui ipotesi base è, però, punita meno severamente ed è procedibile a querela.

La travagliata esperienza del traffico di influenze e la questione giuridica affrontata dalle Sezioni unite

L’innesto tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione del traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) risale alla L. n. 190/2012. Allo stato, la disposizione è giunta alla terza formulazione, essendo stata di nuovo rimodellata, di recente, dalla L. 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024 (di seguito, “legge Nordio”, dal nome del ministro della Giustizia proponente).

Inizialmente, la fattispecie di nuovo conio si affiancò al millantato credito (art. 346 c.p.), già presente nella prima versione del codice penale del 1930 e che anzi poteva rivendicare una tradizione millenaria, essendo la *venditio fumi* nota e punita sin dal diritto romano imperiale¹.

La comparsa dell’inedito reato-contratto e l’iniziale convivenza con il millantato hanno generato, sin dall’origine, un forte disorientamento e numerosi contrasti giurisprudenziali, amplificati dalla novella legislativa di un lustro fa (L. n. 3/2019, c.d. “spazzacorrotti”).

Tra le questioni più tormentate possiamo annoverare quella affrontata dalla pronuncia in commento, in dotta dall’abrogazione, nel 2019, dell’art. 346 c.p. e dalla contestuale riformulazione estensiva del traffico di influenze illecite, tra l’altro mediante l’interpolazione delle espressioni “vantando” e “relazioni asserite”, accanto all’originario “sfruttando relazioni esistenti”, con tutte le possibili combinazioni intermedie².

Il legislatore mirava a un duplice obiettivo: semplificare il quadro normativo, anche attraverso la parificazione del trattamento punitivo della vendita di influenze, a prescindere dal carattere reale o puramente asserito della relazione privilegiata; assicurare la confluenza nell’art. 346-*bis* c.p. di entrambe le forme di millantato anteriormente previste dal 1° comma e dal 2° comma dell’art. 346³, da sempre considerate sottofattispecie autonome dalla giurisprudenza⁴. Come, infatti, dichiarato nella *Relazione* illustrativa al disegno di legge genetico, “la riformulazione proposta all’art. 1, comma 1, lettera p) [...] prescinde dalla esistenza di un reale rapporto di influenza tra il mediatore e il pubblico agente e dall’eventuale “inganno” di una parte a danno dell’altra, rendendo punibile l’acquirente di influenza anche in quest’ultimo caso”⁵.

Tuttavia, le modalità prescelte per raggiungere questa meta si sono rivelate di pessima caratura tecnica, in quanto incuranti delle possibili conseguenze sul piano “successorio”, che invece dovrebbero rappresentare l’*incipit* metodologico di ogni riforma penale accorta e ben ponderata. Con una evidente eterogenesi dei fini, l’esito è stato, dunque, una ridda di dubbi e incertezze interpretative, culminata nell’incredibile numero di decisioni discordanti della VI sezione della Cassazione⁶, che hanno reso necessario l’intervento delle Sezioni unite⁷ sulla questione di diritto intertemporale rimessa dalla II Sezione⁸: “Se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui

¹ Cfr. F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie*, IV ed., V, Lucca, 1881, 174. *Fumo perit, qui fumos vendidit* fu la frase pronunciata dal precone al momento della cruenta punizione inflitta dall’imperatore romano Alessandro Severo a un “venditore di fumo” dell’epoca (un certo Vetronio Turino), che morì soffocato dal fumo prodotto dall’accensione delle foglie e della legna umida che lo tenevano legato: riferimenti – sotto il codice penale Zanardelli – in G. Crivellari, *Il codice penale per il Regno d’Italia*, VI, Torino, 1895, 315. In tema, nella letteratura più recente, F. Consulich, *Millantato credito e traffico di influenze illecite*, in C.F. Grosso-M. Pelissero (a cura di), *Reati contro la pubblica amministrazione*, Milano, 2015, 617 e segg.; M. Romano, *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche*, Artt. 336-360, IV ed. Milano, 2015, sub art. 346 c.p.; S. Seminara, sub art. 346 c.p., in G. Forti-S. Seminara-G. Zuccalà (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2017, 1130 e segg.; M. Pelissero, in R. Bartoli-M. Pelissero-S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, II ed., Torino, 2022, 538 e segg.; V. Manes, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, in S. Canestrari et al., *Diritto penale. Percorso di parte speciale*, Torino, 2023, 155 e segg.; G. Marconi, *Traffico di influenze e millantato credito*, in M. Catenacci (a cura di), *Reati contro la pubblica amministrazione*, Torino, 2022, 300 e segg.

² Sulle quali, in dettaglio, sia consentito il rinvio a V. Mongillo, *Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”: questioni interpretative e persistenti necessità di riforma*, in S. Giavazzi-V. Mongillo-P.L. Petrillo (a cura di), *Lobbying e traffico di influenze illecite. Regolamentazione amministrativa e diritto penale*, Torino, 2019, 265 e segg.

³ Nel senso che la versione 2019 del delitto di traffico rendesse punibile l’acquirente di influenza pure in presenza di semplice

millanteria, cfr. anche N.M. Maiello, *L’abrogazione del millantato credito e la riformulazione del traffico di influenze illecite: barlumi di ragionevolezza nel buio della riforma*, in Arch. Pen., 2019, 13; da ultimo, A. Manna, *Sull’abolizione dell’abuso d’ufficio e gli ulteriori interventi in tema di delitti contro la P.A.: note critiche*, in Sist. Pen., 6 agosto 2024.

⁴ Cfr. Cass. pen., Sez. un., 2 aprile 2010, n. 12822, rv. 246270.

⁵ *Relazione* al disegno di legge poi divenuto L. n. 3/2019, 16.

⁶ Nel senso della continuità tra entrambe le ipotesi delineate dal vecchio art. 346 c.p. e il traffico di influenze illecite, v. Cass. pen., Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 17980, N., rv. 275730-01; Id., 18 dicembre 2019, n. 51124, D., rv. 277569-01; Id., Sez. VI, 18 gennaio 2021, n. 1869, G., rv. 280348-01 (che ha considerato irrilevante la mancata riproposizione della dizione “pretesto” contenuta nell’art. 346, 2° comma, c.p.); Id., 16 gennaio 2020, n. 1659, M., inedita; Id., 29 aprile 2021, n. 16467, Z., inedita; Id., 4 giugno 2021, n. 22101, T., inedita; Cass. pen., Sez. I, 17 giugno 2021, n. 23877, A., rv. 281614-01; Cass. pen., Sez. VI, 27 giugno 2021, n. 35581, G., rv. 281996-01; Id., 12 luglio 2021, n. 26437, C., rv. 281583-01; Id., 27 maggio 2022, n. 20935, C., rv. 283270-01; Id., 5 settembre 2022, n. 32574, L., rv. 283724-01. Invece, nel senso della discontinuità tra art. 346, 2° comma, c.p. e 346-*bis* c.p. e, viceversa, della continuità con l’art. 640, 1° comma, c.p.: Cass. pen., Sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 5221, I., rv. 278451-01; Id., 22 luglio 2021, n. 28657, L., rv. 281980-01; Id., 15 giugno 2022, n. 23407, F., rv. 283348-01; Id., 30 dicembre 2022, n. 49657, M., inedita; Id., 16 marzo 2023, n. 11342, R., rv. 284567; Id., 28 novembre 2023, n. 47671, inedita.

⁷ Cass. pen., Sez. un., 15 maggio 2024, n. 19357, M., rv. 286304-01.

⁸ Cass. pen., Sez. II, ord. 19 luglio 2023, n. 31478.

all'art. 346, secondo comma, cod. pen. – abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge”.

Il nodo da sciogliere era reso ancora più delicato dalla punibilità bilaterale e paritaria che caratterizza il tipo penale del traffico di influenze, diversamente dalla struttura monosoggettiva del vecchio millantato credito. Al riguardo, aleggiava sullo sfondo – limitatamente, com'è ovvio, alle condotte commesse dopo l'entrata in vigore della revisione legislativa (art. 2, 1° comma, c.p.) – un'implicazione dirompente, vale a dire l'eventuale comunicazione della punibilità al soggetto passivo di una condotta fraudolenta, quindi all'ignara vittima dell'inganno, a scapito dei principi di materialità, diritto penale del fatto e offensività⁹.

L'esclusione della continuità normativa tra millantato credito “corruttivo” e traffico di influenze

Il caso giunto alle Sezioni unite riguardava un detenuto che, in concorso con un agente di polizia penitenziaria non identificato, si era fatto consegnare una somma di denaro (3.000 euro) da un compagno di cella presso la Casa circondariale di Frosinone, per evitare il trasferimento, prospettato come imminente, presso un diverso istituto penitenziario della Sardegna. Da questa stringata descrizione, ricavabile dalla sentenza in commento, traspare l'evanescenza del provvedimento sfavorevole ventilato dall'imputato, così come l'assenza di qualsiasi riferimento a un credito vantato presso un pubblico agente (rimasto ignoto) su cui far leva. La vicenda, a ben vedere, sembrava incasellabile – più che nel vecchio millantato credito “corruttivo” o nella sopravvenuta macro-fattispecie di traffico di influenze – nella truffa aggravata dall'aver ingenerato nella persona offesa “il timore di un pericolo immaginario” (art. 640, 2° comma, n. 2, prima parte, c.p.), ipotesi procedibile d'ufficio, diversamente dalla figura base di truffa. Nella trama argomentativa della sentenza in esame questo inquadramento non è stato preso in considerazione, evidentemente per ca-

renza degli elementi a supporto nel provvedimento impugnato¹⁰. Invece, i fatti, risalenti al 2017, furono inizialmente collocati nel perimetro dell'induzione indebita (art. 319-*quater* c.p.). La condanna dell'imputato, sia in primo che in secondo grado, venne però annullata con rinvio dalla Cassazione, a causa della mancanza di prove sufficienti per dimostrare l'abuso induttivo e l'esistenza di un accordo tra la persona indotta e il presunto induttore, il quale non era stato nemmeno identificato. Da ciò si è giunti alla riqualificazione del reato come traffico di influenze illecite, nel quale, secondo l'indirizzo giurisprudenziale che allora sembrava potesse radicarsi, sarebbero incluse anche condotte prima rilevanti ai sensi dell'art. 346, 2° comma, c.p.

Tuttavia, il successivo profluvio di decisioni discordanti circa questo problema di diritto intertemporale ha richiesto l'intervento chiarificatore del giudice della nomofilachia nella sua più autorevole composizione.

Le Sezioni unite¹¹ hanno, così, posto fine alla diatriba con una decisione che smentisce seccamente l'idea, come detto veicolata dal legislatore, dell'unificazione per incorporazione, all'interno dell'art. 346-bis c.p., di tutte le condotte prima punite dall'art. 346 c.p. Questo effetto di inglobamento (*abrogatio sine abolitione*) è stato negato con specifico riferimento alle ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 346, che concerneva i casi in cui il sedicente mediatore ottiene dalla controparte la promessa o la dazione di denaro o altra utilità con il “pretesto” di comprare il favore di un pubblico ufficiale o di un impiegato che presti un pubblico servizio. La pronuncia sul punto è stata, dunque, netta: non sussiste alcuna relazione di successione meramente modificatrice¹², e dunque continuità normativa, tra il millantato “corruttivo” abrogato e la fattispecie di traffico di influenze illecite rimodulata dalla stessa L. n. 3/2019.

Sotto questo profilo, a nostro avviso, le Sezioni unite hanno fatto coerente applicazione al caso esaminato dei principi affermati nei precedenti più significativi, a partire dalla sentenza *Rizzoli* del 2009¹³, secondo cui, per accertare se le tipologie di fatti comprese in una

⁹ Nella versione 2019 del traffico di influenze illecite, il delta delle soluzioni ipotizzabili per escludere la punibilità *ex art.* 346-bis, 2° comma, c.p. di un soggetto ingannato e colpire solo l'artefice della condotta fraudolenta ai sensi del 1° comma avrebbe potuto includere – ragionando in astratto – anche un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dei principi di “fattualità” e offensività del reato. Tuttavia, tale opzione non si è mai affacciata nella giurisprudenza, sospesa tra i due poli antitetici della piena continuità e dell'assoluta discontinuità. Al di là dell'intrinseca struttura “retroflessa” (in quanto rivolta a fatti passati) delle dispute su questioni di diritto intertemporale, ha forse prevalso una cautela formalistica, che ha distolto il giudice dall'immaginare *pro futuro* una “manipolazione” riduttiva del significato letterale del 2° comma dell'art. 346-bis c.p. D'altro canto, preso atto della *voluntas legislatoris*, la strada più ortodossa sarebbe forse stata la proposizione dinanzi alla Consulta – alla prima vicenda giudiziaria tale da renderla rilevante – di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 346-bis, 2° comma, c.p., al metro degli artt. 3, 13 e 25, 2° comma, Cost., nella parte in cui poten-

zialmente prevedeva la punizione (anche) del privato vittima di un inganno.

¹⁰ Si tenga conto, al riguardo, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, una aggravante può essere ritenuta in sentenza dal giudice solo se legittimamente contestata, il che implica l'esposizione nel capo d'imputazione: cfr. Cass. pen., Sez. un., 4 giugno 2019, n. 24906, rv. 275436-01; Cass. pen., Sez. V, 7 giugno 2022, n. 22120, rv. 283218-01.

¹¹ Cass. pen., Sez. un., 15 maggio 2024, n. 19357, cit.

¹² Sulla distinzione tra successione di leggi penali nel tempo *in senso stretto* (art. 2, 4° comma, c.p.) e successione *in senso ampio*, comprensiva quest'ultima dell'*abolitio criminis* di cui all'art. 2, 2° comma, c.p., cfr. A. Cadoppi-P. Veneziani, *Elementi di diritto penale. Parte generale*, Padova, 2023, 141.

¹³ Cass. pen., Sez. un., 12 giugno 2009, n. 24468, R., rv. 243587-01. Prima di questa pronuncia, v., soprattutto, Cass. pen., Sez. un., 16 giugno 2003, n. 25887, G., rv. 224608-01; Cass. pen., Sez. un., 17 luglio 2001, n. 29023, A., rv. 219223-01 e 219224-01; successivamente, Cass. pen., Sez. un., 14 marzo

disposizione incriminatrice abrogata siano riconducibili ad altra disposizione generale preesistente, è necessario procedere al confronto strutturale tra le due fattispecie astratte¹⁴, integrato, all'occorrenza e in subordine, da una valutazione dei beni giuridici rispettivamente tutelati¹⁵.

La pronuncia in esame pone ancora più risolutamente l'accento sul rapporto strutturale, allineandosi agli indirizzi delle Sezioni unite *post Rizzoli*¹⁶, con cui sono divenuti definitivamente recessivi i parametri sostanzialistici tesi a valorizzare il bene giuridico tutelato o le modalità dell'offesa, così come il criterio di consunzione: “per poter definire l'ambito di applicabilità del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., l'unico criterio utilizzabile è quello che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie poste a confronto, perché è il solo affidabile per rilevare l'eventuale esistenza di una relazione unilaterale di *genus a species*: non essendo valorizzabili altri criteri, quale quello della consunzione o quello dell'assorbimento, perché privi di agganci normativi e di basi ricostruttive certe, dunque incompatibili con il principio di legalità”.

Proprio partendo dall'essenziale raffronto strutturale-letterale, uno degli argomenti dirimenti sollevati dalla Cassazione per affermare la discontinuità normativa ha riguardato le discrasie tra la nozione di “millanteria” – reputata più flessibile e capace di attrarre nel suo recinto semantico persino “l'accentuazione di un dato reale” – e quella di “pretesto”, che per forza di cose racchiude una frode, testualmente non sovrapponibile all'espressione “vanto di relazioni asserite” contenuta nel previgente art. 346-*bis* c.p. Ha osservato al riguardo la Corte: “È ragionevole, pertanto, ribadire che il legislatore del 2019, inserendo nell'art. 346-*bis* cod. pen. la formula “vantando relazioni [...] asserite”, senza riproporre il sintagma “col pretesto” presente nella figura del millantato credito c.d. “corruttivo”, abbia voluto far riferimento non alla ipotesi del soggetto tratto in inganno dal mediatore (che resta, in tal modo, espunta dall'ambito del penalmente rilevante, a norma dell'art. 2, 2° comma, c.p.),

ma a quella di colui che partecipa a pieno titolo ad una intesa criminosa”.

In aggiunta, la Cassazione ha posto l'accento sulla differente posizione dell'istigatore iniziale, che si lega alla diversa dimensione soggettiva dei reati: unilaterale il millantato credito, plurisoggettivo il traffico di influenze, il quale prevede per giunta il medesimo trattamento sanzionatorio per entrambi i coautori, a differenza, ad esempio, dell'induzione indebita *ex* art. 319-*quater* c.p. Sotto questo profilo, punire la vittima di un inganno, per quanto la sua intenzione possa apparire biasimevole, minerebbe i detti principi di materialità e di offensività.

Lo spazio applicativo residuale del delitto di truffa e la negazione della sua “automatica riespansione”

Secondo la Cassazione, l'esito di *abolitio criminis* delle condotte prima punibili ai sensi dell'art. 346, 2° comma, c.p. trova conferma anche nei rapporti col delitto di truffa, in quanto “l'assenza di una relazione di specialità unilaterale tra le due considerate disposizioni incriminatrici impedisce di ravvisare gli estremi di quella continuità normativa che, ai sensi dell'art. 2, co. 4 c.p., consentirebbe al giudice di riqualificare i fatti, già integranti gli estremi di una fattispecie incriminatrice speciale oramai abolita, ai sensi di altra norma generale preesistente e tornata ad essere applicabile”. Pertanto, “va negata una ‘automatica’ riespansione applicativa dell'art. 640 c.p.”.

La Suprema Corte non ha potuto fare a meno di riconoscere che anche tra millantato credito e truffa non sussiste una relazione strutturale di genere a specie, potendosi al più ravvisare una specialità bilaterale¹⁷ per reciproca “specificazione” di taluni elementi e “aggiunta” di altri. In particolare, la fattispecie prevista dall'art. 640 c.p., diversamente da ambo le ipotesi di millantato un tempo punite dall'art. 346 c.p., richiede l'induzione in errore e l'evento finale di profitto ingiusto e relativo danno (elementi aggiuntivi); invece, il millantato “corruttivo” configurava una peculiare tipologia di raggiro (“pretesto”), vale a dire la prospettazione ingannevole di ricevere l'utilità (o la

2014, n. 12228, M., rv. 258471. Sul criterio del rapporto strutturale tra le due fattispecie della cui successione si discute, nella manualistica, v. D. Pulitanò, *Diritto penale*, IX ed., Torino, 2021, 545 e segg.; F. Palazzo-R. Bartoli, *Corso di diritto penale. Parte generale*, IX ed., Torino, 2023, 156 e seg.; T. Padovani, *Diritto penale*, XIII ed., Milano, 2023, 49; F. Mantovani-G. Flora, *Diritto penale. Parte generale*, XII ed., Padova, 2023, 85; G. Fian-daca-E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, VIII ed., Bologna, 2019, 98; G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, XII ed., Milano, 2023, 149 e segg., 162 e segg.

¹⁴ “Da compiere con una esegesi letterale e logico-sistematica dei modelli astratti di reato in avvicendamento cronologico”, si precisa nella sentenza in commento.

¹⁵ Nella sentenza *Rizzoli* si era sostenuto che quando il confronto strutturale non evidenzia continuità normativa tra la fattispecie incriminatrice abrogata e quella o quelle che, già contenute nella prima per assorbimento, riacquistano una loro autonomia, “è opportuno integrare il criterio-guida del confronto strutturale

con apporti valutativi di conferma, onde cogliere la reale *intentio legis*. L'individuazione del bene giuridico protetto, infatti, è idonea ad evidenziare aspetti formalmente non espliciti della stessa struttura del reato”. Nella manualistica, a favore del ricorso anche ai criteri di natura valutativa, in quanto capaci di “illuminare i profili politico-criminali del fenomeno successorio, al fine di confermare o meno gli esiti dell'applicazione dei criteri strutturali”, v. C. Fiore-S. Fiore, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Torino, 2023, 122.

¹⁶ Cfr., soprattutto, Cass. pen., Sez. un., 23 febbraio 2017, n. 20664, S., rv. 269668-01, in materia di concorso apparente di norme.

¹⁷ Coglie un “rapporto di specialità bilaterale” anche M. Pelissero, in R. Bartoli-M. Pelissero-S. Seminara, *Diritto penale*, cit., 539. Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la specialità che assume rilievo sul piano dei fenomeni successori è solo quella unilaterale: da ultimo, Cass. pen., Sez. un., 15 maggio 2024, n. 19357, cit.

sua promessa) come prezzo di una possibile corruzione (elemento speciale), e annetteva rilievo, ai fini della consumazione, anche alla promessa (elemento aggiuntivo) di una generica utilità, eventualmente priva di rifrazione patrimoniale (elemento generale rispetto all'atto di disposizione pregiudizievole per il patrimonio della vittima, precipuamente richiesto dalla truffa)¹⁸.

Riassumendo: la truffa consumata richiede, a differenza del millantato credito in tutte le sue forme, l'intera sequenza causale che dall'artificio o raggiro approda all'evento finale di ingiusto profitto con altrui danno, passando per l'induzione in errore e l'atto di disposizione patrimoniale del *deceptus*.

Pertanto, come ammesso anche dalla Corte regolatrice nel suo più autorevole consesso, a profilarsi è un mero *rapporto di interferenza* applicativa tra le due fattispecie in avvicendamento cronologico (*rectius* tra alcune classi di fatti sussumibili in entrambe), certamente eterogenee in base a un raffronto di matrice logico-formale¹⁹. Ha aggiunto, sul punto, la Cassazione, in linea con il suo quasi granitico orientamento, che queste situazioni di specialità reciproca o interferenziale “non rientrano nella sfera di operatività della regola dettata dall'art. 15 cod. pen.”²⁰. Peraltro, il detto sfasamento strutturale è confermato, nel caso di specie, dallo stesso criterio valoriale, benché ritenuto meno pregnante dalla giurisprudenza di legittimità: da un lato, il prestigio della p.a., secondo la classica lettura dell'art. 346 c.p., e dall'altro il patrimonio del soggetto passivo della condotta decettiva.

Quanto precede non esclude – ha soggiunto la Cassazione – che “le condotte, già integranti gli estremi dell'abolito reato di cui all'art. 346, co. 2, c.p., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice”.

Sotto questo profilo, v'era un altro snodo argomen-

tativo meritevole di attenzione nella sentenza *Rizzoli* del 2009, con cui le Sezioni unite del 2024 non avranno mancato di confrontarsi. A corredo dell'affermato rilievo preminente del criterio strutturale nelle vicende di diritto intertemporale, si era allora precisato che pure nelle evenienze in cui non risulti applicabile l'art. 2, 4° comma, c.p., per carenza di un rapporto strutturale di genere a specie tra fattispecie, potrebbero “riespandersi altre norme preesistenti, poste a presidio di ipotesi di reato strutturalmente diverse da quella abrogata”, e quindi trovare applicazione – per mano del giudice della cognizione²¹ – anche ai fatti pregressi, purché “ricorran i relativi presupposti di completa contestazione e di accertamento, sul piano probatorio, della ricorrenza di tutti i necessari elementi di fatto”²².

Ovviamente, la riconosciuta *abolitio criminis* del millantato credito ex 2° comma dell'art. 346 c.p. consente, *sic et simpliciter*, la revoca delle sentenze di condanna o patteggiamento passate in giudicato ex art. 673 c.p.p.

Per quanto riguarda, invece, i *procedimenti pendenti* per fatti originariamente contestati a titolo di millantato corruttivo, la Suprema Corte, come detto, ha insistito da un lato sull'impossibilità di una “automatica applicazione «in via espansiva» della norma riguardante la truffa”, ma dall'altro non ha inteso escludere la configurabilità di quest'ultimo delitto, in presenza di formale contestazione e accertamento anche degli elementi specializzanti ad esso riconducibili. Questo limitato disallineamento espositivo, concernente l'eventuale “riespansione” di fattispecie pregresse, può trovare spiegazione mediante un'attenta lettura del passaggio motivazionale, sopra riportato, delle Sezioni unite *Rizzoli*, il quale, a ben vedere, riguardava situazioni in cui il “confronto strutturale non evidenzia continuità normativa tra la fattispecie incriminatrice abrogata e quella o quelle che, già contenute nella prima *per assorbimento*, riacquistano una loro autonomia” (corsivo nostro)²³.

¹⁸ Ci eravamo espressi in questo senso prima del deposito delle motivazioni, quando ancora non era nota la posizione delle Sez. un. circa i rapporti tra millantato credito corruttivo e truffa: cfr. V. Mongillo, *Splendore e morte del traffico di influenze illecite*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, 2024, n. 1, 175 e segg.

¹⁹ Sulle differenze tra successione di fattispecie in rapporto di specialità e mero avvicinarsi di norme interferenti, resta fondamentale T. Padovani, *Tipicità e successione di leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi della fattispecie incriminatrice o della sua sfera di applicazione, nell'ambito dell'art. 2, 2° e 3° comma, c.p.*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1982, 1354 e segg., 1374 e segg. Con riferimento alla dimensione sincronica del concorso di norme e di reati, sulla distinzione tra specialità bilaterale in senso stretto (o per specificazione reciproca) e specialità bilaterale per aggiunta, cfr. il classico saggio di G.A. De Francesco, “*Lex specialis*”. *Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali*, Milano, 1980, 60 e segg.

²⁰ In dottrina, argomenta, “in via del tutto eccezionale”, un problematico ricorso al criterio di valore, facente leva sul principio di assorbimento, per sostenere che le millanterie corruttive antecedenti al 2019 siano riqualificabili come truffa, G. Pontepriano, *Cronaca di un finale annunciato. In attesa dell'ennesima riforma*

ma le Sezioni unite restringono i margini applicativi dell'art. 346-bis c.p., 2024, n. 7, 884. Nella giurisprudenza più recente, adotta il criterio della specialità reciproca allo scopo di individuare un concorso apparente di norme, ai fini del riparto di giurisdizioni tra giudice militare e ordinario, Cass. pen., Sez. I, 9 maggio 2024, n. 18355.

²¹ Come precisa la sentenza *Rizzoli*, “una volta intervenuto il giudicato, opera la preclusione di cui all'art. 649 c.p.p.”. Sulle differenze gnoseologiche tra giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione, sul tema che ci occupa, cfr. M. Scoletta, *Abrogazione dell'amministrazione controllata e abolitio criminis: chiaroscuri dalle Sezioni unite*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, 193 e segg.

²² Cass. pen., Sez. un., 12 giugno 2009, n. 24468, cit., par. 6b. In argomento, in generale, nella dottrina, G.L. Gatta, *Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi*, Milano, 2008, 162 e segg.

²³ Come nel caso della bancarotta impropria nell'amministrazione controllata, scandagliata nel procedimento *Rizzoli*, che – quale reato complesso – comprendeva le ipotesi strutturalmente eterogenee dell'appropriazione indebita e delle false comunicazioni sociali.

Nella materia che ci occupa, infatti, solo un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza, sia pure avallato da un cospicuo settore dottrinale, intravedeva nella struttura delle fattispecie di cui all'art. 346 c.p., o almeno in quella di cui al 2° comma, una figura particolare e assorbente di truffa. Invece, nella tradizionale e dominante visione giurisprudenziale entrambe le sottofattispecie prima previste dall'art. 346 c.p. erano strutturalmente non sovrapponibili alla truffa e, sul piano assiologico, irriducibili a una dimensione eminentemente patrimoniale. Se ne può trarre conferma proprio dalle pronunce richiamate dal filone giurisprudenziale che – prima del pronunciamento delle Sezioni unite – avevano tentato di avallare, con dovizia di argomenti, la continuità normativa tra la fattispecie di cui all'art. 346, 2° comma, c.p. e la truffa ex art. 640, 1° comma, c.p. Furono, infatti, menzionate le sentenze che ammettevano il concorso fra millantato e truffa solo quando alla vanteria o al pretesto si aggiungesse “altro”, cioè una diversa ed ulteriore attività decettiva, atteso che, diversamente, l'unico reato configurabile era quello di cui all'art. 346, 2° comma, c.p. Anche questi rimandi, però, suffragano la tesi secondo cui, per la giurisprudenza assolutamente prevalente, il millantato credito non costituiva una fattispecie speciale rispetto alla truffa (principio logico-formale di specialità ex art. 15 c.p.) e nemmeno in grado di contenerla secondo il principio valoriale di consunzione. In quest'ordine di idee, come ora hanno ben ricordato le Sezioni unite, “il rapporto tra le norme rispettivamente previste dagli artt. 346, secondo comma, e 640 cod. pen., dunque poteva dar luogo solo ad un concorso formale eterogeneo di reati, laddove la condotta accertata avesse realizzato contemporaneamente gli elementi riconducibili ad entrambe le fattispecie incriminatrici, qualificate da disomogeneità strutturale”. Così opinando, la truffa poteva sì concorrere idealmente con l'eterogeneo reato di millantato, ma sulla base di presupposti fattuali aggiuntivi e differenti, vale a dire quando al raggirio consistente nel ricorso a vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali si fosse accompagnata un'ulteriore attività ingannatoria, da cui derivasse l'induzione in errore del soggetto passivo e l'ottenimento di un atto di disposizione patrimoniale ingiustamente profittevole con altrui danno²⁴.

Ricostruito in questi termini il pregresso assetto normativo-applicativo, non sarebbe stato rispettoso di

canoni di *deontologia ermeneutica* – o se si preferisce di onestà intellettuale del giudice – capovolgere gli assiomi alla base di indirizzi rigoristici un tempo egemoni, per legittimare *ex post* conseguenze nuovamente sfavorevoli per l'imputato, questa volta sul piano della successione di leggi penali.

Di conseguenza, pur non potendosi escludere la configurabilità del delitto di truffa in vicende inquadrare nel millantato credito prima della sua abolizione, minime esigenze di garanzia della legalità (*sub specie* d'irretroattività, che osta anche al ricorso alla mediazione del “fatto in concreto”) e della prevedibilità della decisione giudiziale, oltre che di salvaguardia del contraddittorio e dei diritti di difesa dell'imputato in ambito processuale, precludono una condanna ex art. 640 c.p. in mancanza di contestazione e accertamento di questo ulteriore delitto (invero più “nuovo” che “diverso”, in contesto processuale) nelle forme del codice di rito²⁵.

Su queste basi, la sorte dei procedimenti in corso per fatti originariamente contestati (solo) a titolo di millantato credito corruttivo sarà pressoché invariabilmente segnata, vuoi per la carenza della condizione di procedibilità della querela, di norma richiesta per la truffa, vuoi per l'inverosimile previa contestazione di tutti gli elementi costitutivi del delitto ex art. 640 c.p. (semplice o aggravato²⁶). Avvalora questa impressione anche l'esito decisivo nel caso *Mazzarella*, qui esaminato: annullamento senza rinvio.

L'epilogo giurisprudenziale del 2024 è palesemente dissonante con l'intento del legislatore del 2019. Tuttavia, una tecnica legislativa gravemente deficitaria è all'origine di questa sciarada dei ruoli tra legislatore e giudice, sicché l'esito abolitivo *praeter intentionem* non ci pare possa essere messo sul conto di una magistratura decisa a rendere il doveroso tributo ai vincoli costituzionali e – *sub specie* di legalità-tassatività del precetto – alla *littera legis* (criterio ermeneutico primario, anche alla luce dell'art. 12 delle preleggi, come opportunamente ricordato dalla Corte).

Per evitare il risultato inatteso, sarebbe bastato aggiungere, in occasione della novella del 2019, un inciso al 2° comma dell'art. 346-*bis* c.p., al fine di chiarire che l'attrazione nelle spire della punibilità di chi dà o promette l'utilità indebita non avrebbe dovuto riguardare in nessun caso l'ingenuo acquirente ingannato dalla prospettazione di una relazione (o meglio: di una capacità di influenza²⁷) del tutto inesistente o

²⁴ Cfr., tra le tante, Cass. pen., Sez. VI, 28 febbraio 2017, n. 9961, rv. 269439-01; Id., 28 febbraio 2017, n. 9960, rv. 269755; Id., 2 marzo 2015, n. 8994, rv. 262627; Id., 14 novembre 2013, n. 45899, rv. 257463-01; Id., 28 aprile 2004, n. 19647, rv. 229547-01; Id., 24 novembre 1998, n. 13657; Id., 7 novembre 1997, n. 547.

²⁵ In tema, v., nell'elaborazione dottrinale, M. Scoletta, *L'abolitio criminis “parziale” tra vincoli costituzionali e aporie processuali*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, III, Piacenza, 2010, 569 e segg., secondo cui, quando gli elementi specializzanti/aggiuntivi descrivono un “fatto nuovo”, è impossibile modificare l'imputazione e continuare il processo alla luce della fattispecie riformulata.

²⁶ Sulla necessità di un'esplicita esposizione nel capo di imputazione anche di circostanze aggravanti (profilo rilevante con riferimento alle ipotesi di truffa procedibile d'ufficio), cfr. Cass. Pen., Sez. un., 4 giugno 2019, n. 24906, rv. 275436-01; Cass. Pen., Sez. V, 7 giugno 2022, n. 22120, rv. 283218-01.

²⁷ Invero, la giurisprudenza tende a interpretare anche il concetto di “relazioni esistenti” nel significato di un rapporto con il soggetto qualificato dotato di una certa consistenza e così in grado di assicurare “una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale”: ad es. Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2017, rv. 271730-01. Cfr., sul punto, tra i tanti, C. Cucinotta, *Sul concetto di influenza illecita*, in *Giur. It.*, 2018, 1051 e segg.

dal pretesto di dover comprare o remunerare il favore di un pubblico agente²⁸. In questo modo, sarebbe rimasto punibile, ai sensi dell'art. 346-bis, 1° comma, c.p., il solo autore della condotta decettiva, l'unica lesiva quanto meno della fiducia della collettività nell'integrità dell'agire amministrativo e nell'adempimento delle funzioni pubbliche con disciplina ed onore (art. 54, 2° comma, Cost.), nozioni più in sintonia con i valori di una democrazia costituzionale dell'ormai vetusto "prestigio" della pubblica amministrazione.

I problemi applicativi residui

In un quadro venato da così tante ombre e incrinature, non sorprende che pure la condivisibile e stilisticamente lodevole pronuncia delle Sezioni unite abbia aperto nuovi fronti di incoerenza sistematica ed applicativa.

Il primo è già stato evocato: la perseguibilità del reato di truffa, all'infuori di alcune ipotesi aggravate, richiede la querela, a differenza del vecchio millantato credito e del traffico di influenze vigente.

In secondo luogo, l'approdo raggiunto dal giudice della nomofilachia circa i rapporti tra il 2° comma dell'art. 346 c.p. e l'art. 346-bis c.p., nonché a cascata quelli con il delitto di truffa, avrebbe dovuto per coerenza essere esteso anche alla sottofattispecie di cui al primo comma dell'art. 346 c.p., un profilo su cui la giurisprudenza degli ultimi anni ha però glissato²⁹. Infatti, al di là della spiccata connotazione ingannatoria del termine "pretesto" di cui al 2° comma, anche il millantato "generico" forgiava una figura di reato fondata su un raggiro, un mendacio tipico della truffa, solamente caratterizzato in modo peculiare, vale a dire nel senso di far credere di avere aderenze, accessi privilegiati, capacità di esercitare ingerenze e pressioni presso un soggetto pubblico asseritamente infedele. Come osservato anche da Pedrazzi in un celebre saggio, "se il pretesto del capoverso [dell'art. 346 c.p.] non si può concepire senza un substrato di inganno, è difficile ammettere che la millanteria del primo comma ne possa prescindere [...]: un'affinità di fondo deve pur sussistere se le due fattispecie sono riunite nel medesimo articolo di legge"³⁰.

Ebbene, quale detrimento – anche solo potenziale – potrebbero subire, in tutte queste contingenze, gli interessi pubblicistici di rilievo costituzionale del buon andamento o dell'imparzialità dell'agire amministrativo?

Inoltre, con l'apparizione nel 2012 del delitto di traffico di influenze illecite, imperniato sullo sfruttamento di relazioni effettive, pareva ancora più ostico, sul piano logico, sostenere che il raggio operativo del millantato, eliminato nel 2019, includesse condotte atte a rappresentare un'idonea minaccia per siffatti beni fondamentali della p.a. Dunque, è la prospettiva decettiva a circoscrivere la casistica della cui persistente rilevanza penale si sarebbe dovuto discutere a seguito dell'abrogazione del delitto di millantato nel 2019.

Il sigillo della legge Nordio: l'espunzione delle relazioni "asserite" e delle influenze "supposte"

Da ultimo, la legge Nordio ha superato questi nodi residui con un colpo d'accetta, vale a dire rimuovendo dall'art. 346-bis c.p. ambedue le espressioni che, al suo interno, evocavano le cadenze del vecchio millantato: "vantare" e "asserite".

Non residuano, così, più margini di dubbio: tutte le vanterie non veritiere di ingerenze o entrate privilegiate presso pubblici ufficiali, inclusa l'ostentazione o amplificazione maliziosa di rapporti di conoscenza effettivi ma avulsi da un credito reale, così come tutte le condotte tendenti ad abusare della fiducia dell'interlocutore (compresa la falsa prospettiva di dover corrompere), sono state inequivocabilmente escluse dall'area di tipicità dell'art. 346-bis c.p.

Sul piano del diritto intertemporale, anche alla luce dei principi tracciati dalla sentenza *Mazzarella* delle Sezioni unite, non sussiste alcuna continuità normativa tra le classi di fatti espunte dall'art. 346-bis c.p. e il delitto di truffa, considerata la loro eterogeneità strutturale e contenutistica.

L'entrata in vigore della novella ha così determinato l'*abolitio criminis* del traffico di influenze "vantate", con applicazione della regola di cui all'art. 2, 2° comma, c.p. e possibilità di incidenti d'esecuzione volti a

²⁸ Lo avevamo suggerito anche in prospettiva *de lege ferenda* in *Appendice*, Cap. 1: *Proposta di riforma del reato di traffico di influenze illecite*, in S. Giavazzi-V. Mongillo-P.L. Petrillo (a cura di), *Lobbying*, cit., 331 e segg.

²⁹ Cfr. P. Astorina Marino, *L'unificazione di traffico di influenze e millantato credito: una crisi mal riuscita*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, 2020, n. 1, 188 e segg., a commento della sentenza *Impeglia*; M. Gambardella, *L'incorporazione del delitto di millantato credito in quello di traffico di influenze illecite (l. n. 3 del 2019) ha determinato una limitata discontinuità normativa, facendo riespandere il reato di truffa*, in *Cass. Pen.*, 2020, 1546 e segg.; V. Mongillo, *Il traffico di influenze illecite nell'ordinamento italiano. Crisi e vitalità di una fattispecie a tipicità impalpabile*, in *Sist. Pen.*, 2 novembre 2022, 15 e segg.

³⁰ C. Pedrazzi, *Millantato credito*, *traffico d'influence*, *influence peddling*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1968, 913 e segg., 923, pur auspicando *de lege ferenda* un "aggiustamento della vigente fattispecie, incriminando il semplice fatto di ricevere o farsi promet-

tere denaro o altra utilità in cambio di un'influenza esercitata o da esercitare su pubblici ufficiali o impiegati", "a prescindere, quindi, dalla sua reale consistenza ed efficacia". *De lege lata*, l'A. segnalava la strisciante e poco "ortodossa" tendenza della giurisprudenza coeva a porre al centro della decisione giudiziale la "vanteria", per poi ridimensionarla nei fatti, a fronte della scarsa propensione ad approfondire la natura fittizia ovvero reale del credito. Ciò, a suo modo di vedere, era sintomo di un duplice e comprensibile disagio: la scarsa pregnanza offensiva della mera millanteria e la non sempre agevole afferrabilità oggettiva dell'influenza dichiarata. Per i successivi sviluppi, cfr., per tutti, F. Tagliarini, voce "Millantato credito", in *Enc. Dir.*, XXVI, Milano, 1976, 308 e segg.; R. Rampioni, *Millantato credito*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, 686 e segg. Più di recente, ha notato come il concetto di millanteria esprima "l'idea dell'inganno e dell'imbroglione", I. Merenda, *Il traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi*, in *Dir. Pen. Cont.*, 15 febbraio 2013, 2.

ottenere *ex art. 673 c.p.p.* la revoca delle sentenze di condanna o patteggiamento, per i medesimi fatti, che siano passate in giudicato.

Tutte le costellazioni casistiche prima riconducibili al millantato credito (1° comma e 2° comma) potranno ora essere punite, al più, a titolo di truffa *ex art. 640, 1° comma, c.p.* (o eventualmente aggravata), in presenza dei medesimi presupposti fattuali che un tempo portavano la giurisprudenza a ritenere possibile un concorso formale eterogeneo tra i due reati. Diviene necessario, però, che l'accusa compri tutti gli estremi del delitto contro il patrimonio, e in particolare che le rispettive condotte siano state causative di un atto di disposizione patrimoniale e a valle di un profitto ingiusto con altrui danno. Per quanto riguarda i procedimenti pendenti, questi elementi dovranno essere formalmente contestati e accertati in fatto, secondo le regole del codice di rito.

In generale, aumenterà sensibilmente il carico probatorio di cui è onerato il pubblico ministero, facendo la gioia delle difese dei venditori di influenza, ogni qual volta saranno in grado di far sorgere dubbi ragionevoli sull'effettiva esistenza della relazione (oggetto di "utilizzo") col pubblico agente bersaglio, poiché in tal caso già la mancata proposizione di una querela nel termine determinerebbe automaticamente il proscioglimento, salvi ovviamente i casi di procedibilità d'ufficio espressamente previsti (art. 640, 3° comma e art. 649-*bis* c.p.).

Eventualmente, gli atti fraudolenti compiuti in assenza di un risultato lesivo del patrimonio potrebbero rilevare come tentata truffa (artt. 56 e 640 c.p.), che prescinde dall'effettiva produzione dell'evento finale pregiudizievole o finanche dall'induzione in errore. Possono ipotizzarsi, in particolare, situazioni in cui, nonostante l'inizio di una trattativa e l'idoneità di una condotta ingannatoria, il destinatario non sia caduto in errore, oppure casi in cui, all'esito della negoziazione, la vittima fuorviata abbia promesso e poi mancato di realizzare l'atto di disposizione patrimoniale.

Ma v'è di più. Sono ravvisabili anche segmenti di tipicità espunti dall'art. 346-*bis* c.p. rispetto ai quali non è possibile congetturare alcuna interferenza con il delitto di truffa. Nella lettura delle Sezioni unite, con la formula "vantando relazioni asserite", il legislatore del 2019 volle fare riferimento a «colui che partecipa a pieno titolo ad una intesa criminosa. Soggetto punibile, al pari del 'trafficante', perché, pur consapevole che la relazione con il pubblico funzionario è ancora

inesistente e solo 'vantata', decide di fare affidamento sulla potenziale capacità del mediatore di instaurare quel 'rapporto affaristico': in tal modo concorrendo a determinare quella effettiva messa in pericolo del bene giuridico protetto, che, in una lettura costituzionalmente orientata, è l'unica condizione che può legittimare l'omogeneo trattamento sanzionatorio per entrambi i correi"³¹. Per queste evenienze, in cui al momento del *pactum* illecito il committente è consapevole dell'inesistenza di una relazione tra il faccendiere e il soggetto qualificato, ma vi è una concreta possibilità di instaurare un rapporto di influenza in futuro, la riforma ha determinato un effetto abolitivo, senza che la sua valenza demolitoria possa essere compensata, nemmeno parzialmente, dal previgente delitto di truffa.

Le prospettive

Alla luce di quanto deciso dalle Sezioni unite, e *a fortiori* a seguito della legge Nordio, non può escludersi, per effetto della novella, l'insorgere di nuovi fronti di attrito con le pattuizioni di matrice internazionale che equiparano traffici di influenze reali alla compravendita di influenze solo supposte (*supposed*).

Abbiamo già rammentato in altra sede³² come l'Italia abbia gradualmente rinunciato a formulare riserve alla fattispecie penale di cui all'art. 12 della Convenzione penale contro la corruzione del Consiglio d'Europa, divenuta pienamente vincolante anche nella parte in cui prevede la punizione del patto illecito "indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l'esito ricercato".

In modo ancora più eloquente, l'art. 18 della Convenzione UNCAC, di per sé non cogente (*shall consider*, anziché *shall adopt*...), è centrato sull'abuso di una "influenza reale o supposta", sulla falsariga della pionieristica esperienza francese, in cui le fattispecie di *trafic d'influence* sono del pari riferite – in via alternativa – a relazioni *réelles* o *supposées* e sono estese dalla giurisprudenza anche a influenze puramente immaginarie e, pertanto, a condotte ingannatorie³³. Se la disposizione UNCAC equivale a una sorta di forte raccomandazione, questa sollecitazione trova ora riscontro nella formulazione adottata nella proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, presentata dalla Commissione europea il 3 maggio 2023 (art. 10), e attualmente in discussione nelle sedi sovranazionali³⁴.

³¹ Cass. pen., Sez. un., 15 maggio 2024, n. 19357, cit.

³² V. Mongillo, *Il traffico di influenze illecite nell'ordinamento italiano. Crisi e vitalità di una fattispecie a tipicità impalpabile*, cit., 5 e seg.

³³ Cfr. S. Giavazzi, *Lobbying e traffico di influenze illecite nel sistema francese*, in S. Giavazzi-V. Mongillo-P.L. Petrillo (a cura di), *Lobbying*, cit., 136, che nota come in Francia "per espressa previsione normativa l'influenza può essere 'réelle ou supposée', dunque sia effettiva che millantata"; sulla casistica giurisprudenziale, *ivi*, 153 e segg. L'affinità tra l'art. 18 e la disciplina penale

francese è rivelata anche dalla genesi della norma pattizia, risalente a una proposta originariamente formulata proprio dalla Francia al tavolo negoziale: *Text taken from the proposal submitted by France (A/AC.261/IPM/10) at the Informal Preparatory Meeting of the Ad Hoc Committee for the Negotiation of a Convention against Corruption* (Buenos Aires, 4-7 December 2001), in UNODC, *Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention Against Corruption*, 2010, 183.

³⁴ La UNCAC e la proposta di direttiva, nella versione inglese e

Le tensioni che potrebbero insorgere con il diritto internazionale pattizio o con un venturo (e certamente inderogabile) diritto sovranazionale europeo sono avvalorate dagli indirizzi emersi in ambito ONU, dove, in passato, è stata vista con sfavore la soluzione adottata da quegli ordinamenti che affrontano il caso della *supposed influence* attraverso “fraud provisions in the criminal code”. La ragione risiede proprio nei diversi interessi giuridici puntellati dalle rispettive disposizioni e nella necessità che la condotta fraudolenta arrechi o sia in grado di provocare un pregiudizio economico diretto: coefficienti non richiesti dall’art. 18 dell’UNCAC³⁵.

Una parte della dottrina, in sede di prima lettura, ha finanche ipotizzato profili di incostituzionalità del testo normativo risultante dall’ultima novella, per violazione dell’art. 117, 1° comma, Cost., nei punti in cui risulta incompatibile con la norma interposta rappresentata dall’art. 12 della Convenzione del Consiglio d’Europa, a cui – come già accennato – l’Italia si è spontaneamente e integralmente “assoggettata” non rinnovando le riserve parziali inizialmente formulate³⁶. Gli aspetti di discrasia sarebbero essenzialmente tre: il mancato riferimento alle relazioni anche solo *supposte*; il non aver dato rilievo a *qualsiasi* vantaggio indebito, quale contropartita della condotta illecita; la definizione eccessivamente restrittiva di *mediazione* illecita.

La tesi è indubbiamente perspicace, ma involge questioni di notevole complessità che invitano a una certa cautela, e non solo perché finora non si è registrato alcun caso di dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione legislativa per violazione di obblighi internazionali di incriminazione con ricadute *in malam partem* (al più qualche asserzione in forma di *obiter dictum*). Nello specifico va notato come la disposizione pattizia di riferimento (il detto art. 12 della

Convenzione europea) costituisca un caso macroscopico di vaghezza e imprecisione, che implica un ampio margine di apprezzamento da parte dei legislatori nazionali e quasi reclama un intervento volto a ricondurre la fattispecie a un *minimum* di tassatività. La scelta compiuta, al riguardo, dal legislatore è poco felice sul piano tecnico e sicuramente criticabile dal punto di vista politico-criminale, ma non per questo necessariamente contraria a Costituzione³⁷.

Ovviamente, non si nega la salienza socio-criminologica dei fenomeni da contrastare e la singolarità di un percorso che, iniziato sotto gli squilli di tromba della lotta dura alla corruzione, è culminato nella vaporizzazione del millantato credito (con qualche problematico rimasuglio nella truffa³⁸) e nel radicale ridimensionamento del traffico di influenze illecite.

Restano da contrastare, in modo efficace, forme di esercizio dell’attività lobbistica – di per sé non ineluttabilmente avversa ai valori di una democrazia pluralistica – contrarie ai principi di trasparenza e conoscibilità delle attività di influenza, di parità di accesso ai luoghi delle decisioni, di imparzialità ed equità delle determinazioni pubblicistiche. Allo stesso modo va arginata ogni forma di opacità o relazione affaristica nei finanziamenti e nelle organizzazioni politiche (anche tramite il ricorso strumentale alle fondazioni), per evitare che l’acquisizione e la gestione del consenso democratico si trasformi nel mercanteggiamento occulto di attività mediatricie al servizio di interessi particolari³⁹.

Il punto è che occorrerebbe *in primis* una risposta extrapenale⁴⁰, ma tutti gli innumerevoli tentativi, sinora compiuti, di regolamentazione dell’attività dei gruppi di pressione e dei lobbisti sono andati a vuoto. Ancora una volta si è scelto di affrontare il problema tramite l’armamentario penale, elevato, in modo sterile, a *prima* o *sola ratio* anziché estremo rimedio.

in quella francese, adottano le stesse espressioni per quanto qui rileva: “real or supposed influence”, “influence réelle ou supposée”.

³⁵ UNODC, *State of implementation of the United Nations Convention against Corruption: Criminalization, Law Enforcement and International Cooperation*, II ed., 2017, 45.

³⁶ G.L. Gatta, *La legge Nordio e il “soffocamento applicativo” del traffico di influenze illecite. Tra parziale abolito criminis e profili di illegittimità costituzionale per violazione di obblighi internazionali*, in *Sist. Pen.*, 11 luglio 2024. Allo stato, alcune Procure (Foggia e Roma) hanno già chiesto di sollevare questione di costituzionalità: le relative memorie sono reperibili su *Sistema penale*.

³⁷ Abbiamo sviluppato analiticamente le nostre perplessità circa la profilata incostituzionalità del nuovo testo normativo, pur evidenziando i profili di discrasia tra diritto interno e diritto convenzionale, in V. Mongillo, *Il nuovo traffico di influenze illecite: evoluzione e dilemmi di un nodo irrisolto*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2024, n. 9, 1136, a cui si rinvia anche per un commento più approfondito

alla riformulazione dell’art. 346-bis c.p.

³⁸ Prospetta la reintroduzione del delitto di millantato credito come reato di frode, per evitare un vuoto di tutela, A. Manna, *Sull’abolizione dell’abuso d’ufficio*, cit.

³⁹ Sul rischio penale dell’attività lobbistica, cfr. anche E. Scairoina, *Lobbying e rischio penale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2016, 811 e segg.; P. Veneziani, *Lobbismo e diritto penale. Il traffico di influenze illecite*, in *Cass. Pen.*, 2016, 1293 e segg.

⁴⁰ Per una classificazione delle diverse metodiche e tecniche di disciplina del *lobbying*, dalla prospettiva penalistica, cfr. R. Alagna, *Lobbying e diritto penale*, Torino, 2018, 45 e segg. In tema, nella dottrina amministrativistica e giuspubblicistica, tra i tanti, P.L. Petrillo, *Democrazie sotto pressione. Parlamenti e lobby nel diritto pubblico comparato*, Milano, 2011, *passim*; E. Carloni, *Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione*, in *Riv. Trim. Dir. Pubblico*, 2018, n. 2, 371 e segg., 381 e segg.; E. Carloni-M. Mazzoni, *Il cantiere delle lobby. Processi decisionali, consenso, regole*, Roma, 2020.